



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n.....di prot.

n. 24 Reg. Delib.

COPIA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **16,30** e segg., alla seduta di 1<sup>a</sup> convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione straordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	===
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	===
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	X
DI BLASI MARIA LUISA	===		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	===		
Assegnati n.10	In carica n. 10	Assenti n. 04	Presenti n. 06

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Per l'Amministrazione è presente il Vice Sindaco Sig. Domenico Cifalà.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 10, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA  
Città Metropolitana di Messina

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

P. I. 00393920830

e-mail : [segreteria@comunescalettazanclea.it](mailto:segreteria@comunescalettazanclea.it)

Presentata da Sindaco :  
Dott. Gianfranco Moschella

Responsabile Istruttoria :  
Dr.ssa Giovanna Briguglio

PROPOSTA  
DI  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
N°...*24/2021*

**Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2021.**

**Premesso:**

- che l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, ha istituito su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili ( TASI ) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, veniva abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale comprensivo del Regolamento dell'IMU, della TASI e della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 09.09.2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 29.03.2017;

**Visto** il piano economico finanziario grezzo di settore (PEF) relativo all'anno 2021, da cui risulta un costo complessivo di € 338.835,00 che è stato approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 134 del 22.06.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, comprese le dichiarazioni di veridicità a firma del Sindaco e la relazione di accompagnamento a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**Fatto presente** che il succitato provvedimento è stato trasmesso con nota prot.n. 3659 del 29.06.2021 tramite Pec alla S.R.R. Messina Area Metropolitana (Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) per la necessaria validazione;

**Vista** la nota della S.R.R. Messina Area Metropolitana (Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) prot.n. 1493 del 30.06.2021, acquisita al protocollo comunale n. 3709 del 01.07.2021, con la quale è stato espresso parere positivo per la validazione del PEF di questo Comune ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Dato atto** che l'approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021;

**Vista** la disciplina della imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013) come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

**Letti** in particolare i commi da 650 a 654 nel testo vigente a decorrere dal 1 gennaio 2016, che così dispongono:

*“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158.*

*652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio” chi inquina paga” sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

*653. A partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*

**Visto** in particolare l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2020 con la quale questo Comune ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021 (€ 3.039,64);

**Considerato** che a seguito della delibera n.443/2019 ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale;

**Dato atto** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**Considerato** che ARERA con la deliberazione n. 443/2019 ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

**Rilevato** che le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

**Considerato** che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/1999;
- il costo presunto per l'anno 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è risultato di complessive € 400.011,46;
- l'ente locale ai sensi dell'art. 4 comma 2 del succitato DPR 158/1999 deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- a carico delle utenze domestiche: 50,15% su parte fissa e 49,85% su parte variabile;
- a carico delle utenze non domestiche: 30,81% su parte fissa e 69,19% su parte variabile;

**Vista** la deliberazione n. 57/2020/R/Rif di ARERA con la quale, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**Considerato** che nella medesima determinazione l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/Rif che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF considerando il singolo ambito tariffario con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**Rammentato** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

**Evidenziato** che:

- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti sia dai Comuni;

**Ritenuto** di dover approvare per l'anno 2021 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, come da allegato A alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di stabilire, sulla base delle succitate tariffe per l'anno 2021, la riscossione della TARI in n. 3 rate tramite modelli F 24 aventi le seguenti scadenze:

- rata n. 1 scadenza 30.09.2021 (acconto)
- rata n. 2 scadenza 30.11.2021 (acconto)
- rata n. 3 scadenza 31.01.2022 (saldo);

**Visto** l'art. 172, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n.388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visto** l'art. 30, comma 5 del D.L. 22.03.2021 n. 41 (D.L. Sostegno), che ha disposto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, che i Comuni, limitatamente all'anno 2021, possono approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti entro il 30.06.2021;

**Visto** il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 123 del 25.05.2021 e precisamente l'art.52 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 luglio 2021, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto – legge 8 aprile 2013 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, e successivi rifinanziamenti;

**Considerato** che questo Ente rientra nella previsione di cui al succitato art. 52 del D.L. 73/2021;

**Vista** la nota IFEL del 16.06.2021 dalla quale si evince che si deve ritenere che l'ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio al 31 luglio 2021, sopravvenuta con il D.L. 73/2021, porti con sé anche la collegata scadenza della deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1 comma 169 della legge 296/2006 e art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000);

**Visto** il D.L. 99/2021 che successivamente ha differito in via generalizzata al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe rifiuti;

**Visti:**

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.n. 5343 del 06.04.2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.n. 4033 del 28.02.2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il succitato Portale;

- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22.11.2019 contenente chiarimenti sull'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58 del 28.06.2019, in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

- il Comunicato del Dipartimento delle Finanze del 23.03.2021 avente ad oggetto "Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno di imposta 2021 – Indicazioni operative" che relativamente alla TARI/TARIP ha stabilito che le relative delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe per l'anno 2021 devono essere trasmesse mediante l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale termine ultimo costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe ed i regolamenti vigenti nell'anno 2020. Diversamente la delibera di approvazione del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell'entrata tributaria bensì ne costituisce un presupposto;

**Visti:**

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

-l'art. 19 comma 7 del D.lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019 n.124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della città metropolitana e per effetto della quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;

-il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Considerata** l'urgenza di provvedere al fine di predisporre con celerità l'intera documentazione entro il 31.07.2021;

**Acquisiti** il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

**Visto** l'allegato parere rilasciato dal Revisore dei Conti;

**Visto** il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;


**Visto** l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia

**PROPONE CHE  
IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERI**


- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** per l'anno 2021 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, come da allegato A alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 01.01.2021;
- 4) **Di dare atto** che il gettito complessivo derivante dalle tariffe della TARI 2021 garantisce la copertura del 100%, al netto delle riduzioni come da regolamento, dei costi riportati nel PEF 2021;
- 5) **Di stabilire**, sulla base delle succitate tariffe, che la riscossione della TARI per l'anno 2021 avvenga in n. 3 rate, tramite modelli F 24, aventi le seguenti scadenze:  
rata n. 1      scadenza 30.09.2021 (acconto)  
rata n. 2      scadenza 30.11.2021 (acconto)  
rata n. 3      scadenza 31.01.2022 (saldo);
- 6) **Di stabilire** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- 7) **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Messina nella misura del 5%;
- 8) **Di trasmettere** il presente provvedimento alla SRR Area Metropolitana, nella qualità di Ente territorialmente competente;
- 9) **Di demandare** al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ed al competente Responsabile del Servizio i conseguenziali adempimenti, compresa la trasmissione telematica del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi della vigente normativa meglio specificata in narrativa;

- 10) **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 11) **Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000;
- 12) **Di dare** immediata esecutività al presente provvedimento.

Resp.le procedimento  
Dr.ssa Giovanna Briguglio



Il Proponente  
Dr. Gianfranco Moschella



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

li. 20/07/2024



Il Responsabile dell'Area

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:


**FAVOREVOLE**

li. 20/07/2024



Il Responsabile Area Economica Finanziaria

PROJ. 4172 26 LUG. 2021



**COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

<b>VERBALE N.20/2021</b> DEL 23.07.2021	<b>OGGETTO :Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale –</b> <b>Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)</b> <b>anno 2021– Comune di Scaletta Zanclea.</b>
--	--

Il **Dott. Carmelo Mauro Testa**, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 05.12.2018, Revisore Unico dei Conti del Comune di Scaletta Zanclea,

**Premesso:**

- che l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, ha istituito su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, veniva abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale comprensivo del Regolamento dell'IMU, della TASI e della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 09.09.2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 29.03.2017;

**Visto** il piano economico finanziario grezzo di settore (PEF) relativo all'anno 2021, da cui risulta un costo complessivo di € 338.835,00 che è stato approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 134 del 22.06.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, comprese le dichiarazioni di veridicità a firma del Sindaco e la relazione di accompagnamento a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**Fatto presente** che il succitato provvedimento è stato trasmesso con nota prot. n. 3659 del 29.06.2021 tramite Pec alla S.R.R. Messina Area Metropolitana (Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) per la necessaria validazione;

**Vista** la nota della S.R.R. Messina Area Metropolitana (Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) prot.n. 1493 del 30.06.2021, acquisita al protocollo comunale n. 3709 del 01.07.2021, con la quale è stato espresso parere positivo per la validazione del PEF di questo Comune ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Dato atto** che l'approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021;

**Vista** la disciplina della imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013) come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

**Letti** in particolare i commi da 650 a 654 nel testo vigente a decorrere dal 1 gennaio 2016;

# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**Visto** in particolare l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Preso atto** della delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2020 con la quale questo Comune ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

**Considerato** che a seguito della delibera n.443/2019 ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale;

**Dato atto** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**Considerato** che ARERA con la deliberazione n. 443/2019 ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

**Considerato** che:

-la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/1999;


- il costo presunto per l'anno 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è risultato di complessive € 400.011,46;

-l'ente locale ai sensi dell'art. 4 comma 2 del succitato DPR 158/1999 deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa;

**Rilevata** la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- a carico delle utenze domestiche: 50,15% su parte fissa e 49,85% su parte variabile;

- a carico delle utenze non domestiche: 30,81% su parte fissa e 69,19% su parte variabile;



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**Vista** la deliberazione n. 57/2020/R/Rif di ARERA con la quale, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**Constatato che** l'Amministrazione Comunale ha stabilito, sulla base delle succitate tariffe per l'anno 2021, la riscossione della TARI in n. 3 rate tramite modelli F 24 aventi le seguenti scadenze:

- rata n. 1 scadenza 30.09.2021 (acconto)
- rata n. 2 scadenza 30.11.2021 (acconto)
- rata n. 3 scadenza 31.01.2022 (saldo);

**Visto** l'art. 172, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n.388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visto** l'art. 30, comma 5 del D.L. 22.03.2021 n. 41 (D.L. Sostegno), che ha disposto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, che i Comuni, limitatamente all'anno 2021, possono approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti entro il 30.06.2021;

**Visto** il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID - 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 123 del 25.05.2021 e precisamente l'art.52 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 luglio 2021, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto -legge 8 aprile 2013 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, e successivi rifinanziamenti;

**Considerato** che questo Ente rientra nella previsione di cui al succitato art. 52 del D.L. 73/2021;

**Vista** la nota IFEL del 16.06.2021 dalla quale si evince che si deve ritenere che l'ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio al 31 luglio 2021, sopravvenuta con il D.L. 73/2021, porti con sé anche la collegata scadenza della deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1 comma 169 della legge 296/2006 e art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000);



# COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**Visto** il D.L. 99/2021 che successivamente ha differito in via generalizzata al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe rifiuti;

**Visti:**

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

-l'art. 19 comma 7 del D.lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019 n.124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della città metropolitana e per effetto della quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;

-il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Considerata** l'urgenza di provvedere al fine di predisporre con celerità l'intera documentazione entro il 31.07.2021;

**Constatato** il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);


**Visto** il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia

**Tenuto Conto** di quanto rilevato ed accertato, **Esprime Parere Favorevole** alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale – Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021.

**Il Revisore Unico dei Conti**

Dott. Carmelo Mauro Testa



**Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2021**  
**IN EURO (I.V.A. inclusa)**

Comune di SCALETTA ZANCLEA			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	48,77%	51,23%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	166.731,99	175.142,68	<b>341.874,67</b>
SOMMANO	166.731,99	175.142,68	341.874,67
	48,77%	51,23%	100,00%

% COPERTURA 2021			100%
<b>RUOLO ESCLUSA ADDIZIONALE</b>			<b>341.873,22</b>
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO maggiori entrate anno precedente			<b>58.138,00</b>
ENTRATA TARIFFARIA	195.085,25	204.926,21	400.011,46

UTENZE DOMESTICHE	186.321,97	185.243,68	371.565,65
% su totale di colonna	<b>95,51%</b>	90,40%	92,89%
% su totale utenze domestiche	50,15%	49,85%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	8.763,28	19.682,53	28.445,81
% su totale di colonna	4,49%	9,60%	7,11%
% su totale utenze non domestiche	30,81%	69,19%	100,00%

**QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2020**

	Kg	%
TOTALE R.S.U.	<b>679.910</b>	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	<b>0,00%</b>
A CARICO UTENZE	679.910	
UTENZE NON DOMESTICHE	65.303	9,60%
UTENZE DOMESTICHE	614.607	90,40%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		<b>0,83</b>

OCCUPANTI NON RESIDENTI	<b>1</b>
AREA GEOGRAFICA	<b>Sud</b>
ABITANTI >5000	<b>NO</b>
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	<b>2020</b>
ALIQUOTA E.C.A. (non prevista dal 2013)	<b>0%</b>
ADDIZIONALE PROVINCIALE	<b>5%</b>

Redatto il 17/07/2021

APKAPPA SOFTWARE - [www.apkappa.it](http://www.apkappa.it)

*[Handwritten signature]*



UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef	Sud	Coef	Sud			
	n	m <sup>2</sup>	max		max		Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	338,81	max	0,52	max	4,55	0,509404	1,138244	1,647648
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	30,00	max	0,74	max	6,50	0,724921	1,626064	2,350984
3 Stablimenti balneari	-	-	max	0,75	max	6,64	0,734717	1,661086	2,395804
4 Esposizioni, autosaloni	1	39,20	max	0,52	max	4,55	0,509404	1,138244	1,647648
5 Alberghi con ristorante	1	75,00	max	1,55	max	13,64	1,518415	3,412232	4,930647
6 Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,99	max	8,70	0,969827	2,176424	3,146250
7 Case di cura e riposo	-	-	max	1,20	max	10,54	1,175547	2,636725	3,812272
8 Uffici, agenzie, studi professionali	3	96,88	max	1,05	max	9,26	1,028604	2,316515	3,345119
9 Banche ed istituti di credito	9	468,26	max	0,63	max	5,51	0,617162	1,378402	1,995564
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	20	951,19	max	1,16	max	10,21	1,136363	2,554171	3,690533
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6	446,02	max	1,52	max	13,34	1,489027	3,337183	4,826210
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16	848,80	max	1,06	max	9,34	1,038400	2,336528	3,374928
13 Carozzeria, autofficina, elettrauto	1	64,80	max	1,45	max	12,75	1,420453	3,189586	4,610039
14 Attività industriali con capannoni di produzione	2	322,53	max	0,86	max	7,53	0,842476	1,883732	2,726208
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	5	209,80	max	0,95	max	8,34	0,930642	2,086365	3,017006
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	164,40	min	5,54	min	48,74	5,427111	12,192975	17,620086
17 Bar, caffè, pasticceria	7	484,36	min	4,38	min	38,50	4,290748	9,631300	13,922048
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6	615,36	max	2,80	max	24,68	2,742944	6,174038	8,916982
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1	34,40	max	3,02	max	26,55	2,958461	6,641844	9,600305
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6	302,80	min	0,34	min	3,00	0,333072	0,750491	1,083563
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,75	max	15,43	1,714340	3,860025	5,574365
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>94</b>	<b>5.492,61</b>							




*Handwritten signature*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Dott. Andrea Le Cause

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

	Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale
	dal <u>30-07-2021</u> al <u>14-08-2021</u> Col n. <u>596</u> del Reg. pubblicazioni.
	IL MESSO

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

è stata/serà affissa all'Albo Pretorio il **29/07/2021** per rimanervi per giorni 15 consecutivi ( art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/07/2021**

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art.12,comma 2, L.R. 44/91)
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.12,comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

E' copia conforme all'originale li, Visto : <b>Il Segr. Comunale</b> _____	La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio..... Li,..... <b>Il Responsabile dell'Ufficio</b> .....
---	---